Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

CALAFIORI - RICCI & ASSOCIATI

STUDIO NOTARILE

ATTO DI SCISSIONE

"AMPLIFON S.P.A."
"AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L."

Notaio Giuseppe Calafiori

24 novembre 2026 - N. 96063/32443 di repertorio

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE CALAFIORI
C: IT
O: MILANO:80052030154

20122 Milano - Piazza S. Babila, 1 – Tel. 02/76008225, 02/6597205 - Fax 02/784028, 02/654339
20097 San Donato Milanese - Via J.F. Kennedy, 28 - Tel. 02/51621332
20821 Meda – Corso della Resistenza, 23 - Tel. 0362/1739580
Codice fiscale e Partita IVA: 08862300962

info@srcnotai.it

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

emarket sdir storage CERTIFIED

N. 96063 di repertorio N. 32443 di raccolta

Atto di scissione parziale con scorporo

a favore di s.r.l. di nuova costituzione

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026 (duemilaventisei), nel giorno 24 (ventiquattro) del mese di novembre.

In Milano, presso la sede legale della società, in via Ripamonti 131/133.

Avanti a me dott. Giuseppe CALAFIORI, notaio in Milano, iscritto al Collegio notarile di Milano,

è presente il signor:

- ing. **Gabriele GALLI,** nato a Chivasso (TO) il giorno 25 giugno 1969, domiciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale CFO e delegato alla stipula del presente atto e quindi per conto ed in rappresentanza della società quotata:

"AMPLIFON S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Giuseppe Ripamonti n. 131/133, capitale sociale Euro 5.433.772,40= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 04923960159, iscritta presso il Repertorio Economico Amministrativo di Milano al n. 1064063,

e, come tale, agendo in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione della detta società di cui al verbale a mio rogito in data 17 settembre 2026 n. 95709/32270 di rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano-DP II in data 17 settembre 2026 al n. 89626, serie 1T.

Il sovracomparso, della cui identità personale io notaio sono certo, nella sua anzidetta qualità

premette

- che la suddetta società, con la delibera del consiglio di amministrazione in data 17 settembre 2026 e di cui al mio succitato verbale n. 95709/32270 di rep., ha deliberato la scissione parziale con scorporo della "AMPLIFON S.P.A." mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a favore della società di nuova costituzione "AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L." (con sede in Milano, via Giuseppe Ripamonti n. 131/133, capitale sociale di euro 100.000,00), il tutto mediante approvazione del relativo Progetto di Scissione;
- che la detta delibera consiliare è stata depositata in data 17 settembre 2026 nell'ufficio del Registro delle Imprese di Milano (n. 623676/2026 di prot.) ed è stata **iscritta in data 17 settembre 2026**;
- che si sono verificate tutte le condizioni sospensive meglio precisate nel Progetto di Scissione e nella delibera consiliare in data 17 settembre 2026 di cui al sopraindicato verbale;
- che sempre con la delibera consiliare sopra citata la società interessata ha autorizzato e delegato il comparente, alla stipulazione del relativo atto di scissione parziale mediante scorporo;

tutto ciò premesso e confermato

dichiara e dà atto che

- anche ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, è decorso il termine di cui all'art. 2503 del codice civile, richiamato dall'art. 2506-ter, 5° comma, senza opposizione da parte dei creditori della società, antecedenti all'iscrizione del progetto di scissione; e
- si può pertanto far luogo alla scissione stessa e così, in nome e per conto della società "AMPLIFON S.P.A."

REGISTRATO ALLA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO Milano - DP II
Il 24/11/2026
N. 118117
Serie 1T
€ 356,00

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

stipula e conviene quanto segue.

La società

"**AMPLIFON S.P.A.**"

si scinde parzialmente, mediante scorporo di parte del proprio patrimonio a favore della società beneficiaria di nuova costituzione "**AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L.**", secondo le previsioni del Progetto di Scissione; e pertanto:

Atto costitutivo della società beneficiaria

di nuova costituzione.

per effetto della presente scissione parziale viene quindi costituita, quale beneficiaria di nuova costituzione, la società a responsabilità limitata:

1) denominata "**AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L.**" unipersonale,

2) con sede a Milano; ai soli fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede legale è fissato in via Giuseppe Ripamonti n. 131/133, Milano;

3) la durata della società viene stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento);

4) come riportato nel Progetto e nella Delibera di Scissione:

"La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, in via non prevalente, sempre non nei confronti del pubblico, e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, di una o più delle seguenti attività:

- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;

- intermediazione in cambi;

- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.

Sono in ogni caso tassativamente escluse:

- l'attività di locazione finanziaria;

- le attività professionali riservate;

- la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività riservate ai sensi del TUB 1/9/1993 n. 385 e del TUF 24/02/1998 n.58;

- le attività di cui al D.L. 20 novembre 1990 n. 356;

- l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.»,

e quant'altro meglio precisato all'art. 3 dello statuto sociale di cui avanti;

5) il capitale sociale viene determinato in **euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**, ed assegnato per intero alla società scissa "AMPLIFON S.P.A.", società quotata costituita ai sensi della legge italiana meglio sopra generalizzata, in quanto si tratta di scissione con scorporo di parte del patrimonio della stessa ed assegnazione dell'intero capitale della beneficiaria alla società scissa.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Il valore netto del patrimonio trasferito alla società "AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L." - pari al valore effettivo, come dal richiamato progetto – è, alla data del 30 giugno 2026, di euro 592.162.605,89 (cinquecentonovantaduemilioni centosessantaduemilaseicentocinque virgola ottantanove), da imputarsi nel patrimonio della beneficiaria:
- per euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) al suddetto capitale sociale,
- per i residui euro 592.062.605,89 (cinquecentonovantaduemilioni sessantaduemila seicentocinque virgola ottantanove) alla "Riserva straordinaria",
mentre, dal momento che si tratta di una scissione con scorporo, nel bilancio della società scissa non ci sarà una riduzione di patrimonio netto, poiché sarà iscritta nell'attivo la partecipazione della beneficiaria per i corrispondenti complessivi euro 592.162.605,89 (cinquecentonovantaduemilioni centosessantaduemila seicentocinque virgola ottantanove);
6) gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno ed il primo esercizio chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2027 (duemilaventisette), essendo irrilevante l'attività relativa ai residui giorno dell'anno 2026 (duemilaventisei);
7) il funzionamento della società è regolato dalle norme riportate nello statuto sociale che, già allegato al progetto di scissione ed approvato nella delibera consiliare con il citato verbale a mio rogito in data 17 settembre 2026, viene nuovamente allegato al presente atto sotto la lettera "**A**", omessane la lettura da me notaio al comparente per sua espressa dispensa;
8) l'amministrazione della società viene affidata, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione come dal soprallegato statuto, ad un Consiglio di Amministrazione di 3 (tre) componenti che resterà in carica per tre esercizi - e quindi sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2029 (duemilaventinove) - nominato nelle persone dei signori:
- GALLI Gabriele, nato a Chivasso (TO), il 25 giugno 1969 codice fiscale: GLL GRL 69H25 C665R;
- BARDELLI Alberto Federico Aldo nato a Milano (MI) il 4 luglio 1972, codice fiscale: BRD LRT 72L04 F205N;
- DAL POZ Federico, nato a Torino (TO) il 24 giugno 1978, codice fiscale: DLP FRC 78H24 L219X;
tutti domiciliati per la carica presso la sede della società, e di essi l'Ing. Gabriele Galli viene già in questa sede nominato Presidente.
La nomina è effettuata dopo aver preso atto delle dichiarazioni, già presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 2383, comma 1, c.c., circa l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
9) a comporre il Collegio sindacale per tre esercizi e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2029, vengono nominati i signori:
quali Effettivi:
- BRENA Maria Stella, nata a Legnano (Mi), 31 marzo 1962, codice fiscale BRN MST 62C71 E514G, domiciliata in Milano (Mi), Via Raimondo Montecuccoli 36, CAP 20147, iscritta Albo Revisori Contabili al n. 8093 con

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31BIS del 21 aprile 1995;
- FANO Emilio, nato a Milano (MI), il 19 gennaio 1954, codice fiscale FNA MLE 54A19 F205G, domiciliato in Milano (Mi), Via Beatrice d'Este 21, CAP 20122, iscritto Albo Revisori contabili al n. 22459 con D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31BIS del 21 aprile 1995;
- NARDI Fabrizio, nato a Bologna (BO), il 3 marzo 1969, codice fiscale NRD FRZ 69C03 A944W, domiciliato in San Lazzaro di Savena (BO), Via Giulli 21E, CAP 40068, iscritto Albo Revisori contabili al n. 76364 con D.M. 26 maggio 1999 G.U. n. 45 dell'8 giugno1999 (Presidente del Collegio);
quali Sindaci supplenti:
- LACONCA Massimo, nato a Milano (Mi) il 23 ottobre 1963 codice fiscale LCN MSM 63R23 F205Q, domiciliato in Milano (Mi), Piazza della Repubblica 5, CAP 20121, iscritto Albo Revisori contabili con D.M. 12 aprile 1995 G.U. n. 31BIS del 21 aprile 1995;
- FANO Ercole, nato a Milano (Mi), il 13 agosto 1986, codice fiscale FNA RCL 86M13 F205E, domiciliato in Milano (Mi), Via della Commenda 28, CAP 20122, iscritto Albo Revisori contabili al n. 174403 con D.M. n. 21 del 17 marzo 2015.
Al Collegio Sindacale viene attribuito un emolumento annuo lordo di complessivi euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero), di cui euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) annui per il Presidente ed euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) annui per ciascun effettivo.
10) La revisione legale dei conti della Società viene affidata alla società di revisione "KPMG S.P.A.", con sede in Milano (Mi), Via Giovanni Battista Pirelli 38, CAP 20124 codice fiscale 00709600159 per gli esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2027, 2028 e 2029 e per il corrispettivo di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), per ciascun esercizio, fatte salve le eventuali variazioni previste contrattualmente, società iscritta al Registro dei Revisori Legali con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 17 luglio 1997 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 - IV Serie Speciale, - dell'1 agosto 1997) istituito con D. Lgs 88/92 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. progressivo 70623..
11) Il comparente, nell'indicata qualità, dà inoltre atto che:
- il compendio scisso assegnato con il presente atto corrisponde a quello esattamente indicato nel progetto di scissione più volte richiamato e riferito contabilmente alla data del 30 giugno 2026; eventuali differenze nella consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di scissione, dovuti alla dinamica operativa del compendio patrimoniale tra la data sopra indicata e quella di efficacia della scissione, saranno imputate alla Riserva Straordinaria della società beneficiaria;
- la scissione avrà effetto civilistico dall'ultima delle iscrizioni del presente atto di scissione nel competente Registro delle Imprese. Dalla stessa data decorreranno gli effetti contabili e fiscali, di cui all'art. 2501-*ter*, numeri 5 e 6, c.c., richiamati dall'art. 2506-*quater* c.c.;
- non sono riservati trattamenti diversi e/o specifici a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni o quote;
- non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla scissione o risultanti dalla stessa.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

12) La società beneficiaria viene autorizzata a compiere in ogni tempo e da sola, senza necessità di ulteriori atti e concorsi, qualunque atto o pratica, formalità o altra attività necessaria od opportuna allo scopo di farsi riconoscere, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale già spettante alla società scissa "AMPLIFON S.P.A." in proporzione a quanto ricevuto e quale subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo della società scissa, sempre in relazione a quanto dalla stessa assegnato, il tutto in forza di questo atto e dell'art. 2506-quater del codice civile, dandosi atto che nel patrimonio scisso non sono presenti beni immobili né beni mobili registrati, ma unicamente tutte le partecipazioni in società estere indicate sia nel Progetto, che nella Delibera di Scissione, più volte richiamati e da intendersi qui riportate, fatta unicamente avvertenza che la sola società Amplifon China Investment Co (parte del compendio scisso) ha mutato la propria sede legale rispetto a quella indicata nel progetto di scissione (più esattamente da Room 307, Xianxia Road no. 319, Changning District, Shanghai a Room 902, No. 310, 316 Tianshan Road, Changning District, Shanghai), ma non anche la partita IVA già indicata nello stesso.

===

Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della scissa, dichiarando in particolare il comparente che:

- ai fini dell'art. 2463, secondo comma, n. 9), le spese di costituzione per la società beneficiaria di nuova costituzione ammontano a circa euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);
- ai soli fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, che il valore netto degli elementi patrimoniali trasferiti ammonta complessivamente ad euro 592.162.605,89 (cinquecentonovantaduemilioni centosessantaduemila seicentocinque virgola ottantanove).

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e a conferma, con me notaio, lo sottoscrive alle ore 9,30 (nove virgola trenta).

Consta il presente atto di tre fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia e completati di mio pugno per pagine intere nove e fin qui la decima.

In originale firmato:

Gabriele Galli

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.)

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

ALLEGATO "A" AL N. 96063/32443 DI REP.

STATUTO della SOCIETA'
"AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L."
--==OO0OO==--

Articolo 1
Norme relative al funzionamento della società

1. La società è disciplinata dalle norme dell'ordinamento giuridico vigente, in particolare da quelle del capo VII del titolo V del libro V del codice civile, unitamente a quanto specificato e derogato nei seguenti articoli.

Articolo 2
Denominazione

2. La società è denominata: "AMPLIFON PARTECIPAZIONI I S.R.L.".

Articolo 3
Oggetto

3. La società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi, precisandosi che tale attività verrà svolta non nei confronti del pubblico.

La società ha altresì per oggetto l'esercizio, in via non prevalente, sempre non nei confronti del pubblico, e comunque riguardo alle sole società del gruppo di appartenenza, di una o più delle seguenti attività:
- concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- intermediazione in cambi;
- coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza.

Sono in ogni caso tassativamente escluse:
- l'attività di locazione finanziaria;
- le attività professionali riservate;
- la sollecitazione del pubblico risparmio, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività riservate ai sensi del TUB 01/09/1993 n. 385 e del TUF 24/02/1998 n.58;
- le attività di cui al D.L. 20 novembre 1990 n. 356;
- l'attività di factoring di qualsiasi tipo, rientrante o meno nel disposto della legge 21 febbraio 1991 n. 52.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ed anche finanziarie (queste ultime, però, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali suindicati ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.

Articolo 4
Sede

4. La società ha sede in Milano.

L'organo amministrativo potrà:
- trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo comune;
- istituire e/o sopprimere anche altrove, in Italia e all'estero, succursali, filiali, uffici, depositi, magazzini, rappresentanze, agenzie e unità locali in genere, purché non aventi natura di sede secondaria.

Articolo 5
Durata

5. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

(duemilacento).

Articolo 6
Capitale

6.1 Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

6.2 Nei limiti e con le modalità di legge, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, compresi i conferimenti d'opera o di servizi.

6.3 Gli aumenti di capitale, salvo il caso di cui all'art. 2482-ter cod. civ., possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 cod. civ..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, co. 2, cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

6.4 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico, il tutto senza interessi salvo diversa decisione dei soci.

6.5 È attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 cod. civ..

Articolo 7
Libro soci e domiciliazione

7.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

7.2 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

7.3 Il domicilio dei soci e di tutti i titolari di cariche sociali, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 8
Partecipazioni

8. Le partecipazioni sociali sono liberamente trasmissibili, anche parzialmente, per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Articolo 9
Recesso

9.1 I soci hanno il diritto di recedere nei soli casi previsti dalla legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore, egli dovrà darne comunicazione anche a ciascuno degli altri amministratori. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore unico, egli dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Nel caso in cui il socio che intende recedere sia anche amministratore unico, il recesso si intende esercitato il giorno in cui è stata ricevuta l'ultima delle comunicazioni indirizzate a tutti gli altri soci. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Liquidazione delle partecipazioni

10. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio recedente, il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo (sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati) tenendo conto, oltre che del suo valore di mercato, anche della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società nel giorno in cui si è verificato l'evento cagionante la liquidazione.

Articolo 11

Organo amministrativo

11.1 La società è gestita da un organo amministrativo che, alternativamente, su decisione dei soci al momento della nomina, può consistere in:

a. un amministratore unico;

b. un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci. Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro tre giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

c. due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza. In tal caso si applicano gli artt. 2257 e 2258 cod. civ..

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

11.2 Se, nel corso del mandato degli amministratori, i soci decidono di cambiare il tipo di organo amministrativo che deve gestire la società, gli amministratori in carica si intendono automaticamente decaduti.

11.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

11.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ., salva diversa decisione dei soci.

Articolo 12

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Durata della carica, revoca, cessazione

12.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

12.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

12.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.3.2 Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore si procederà alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 2396 *undecies* comma 1 del codice civile.

12.3.3 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione:

- se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima decisione dei soci;
- se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri (in caso di numero pari), o la maggioranza degli stessi (in caso di numero dispari), quelli rimasti in carica devono fare in modo che i soci provvedano alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, salvo diversa decisione dei soci.

12.3.4 Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale, se nominato, o il socio più anziano devono fare in modo che i soci provvedano al più presto a nominare il nuovo organo amministrativo.

Articolo 13

Consiglio di amministrazione

13.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

13.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

13.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Il procedimento deve concludersi entro dieci giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

13.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

13.5 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 14

Adunanze del consiglio di amministrazione

14.1 In caso di richiesta di 1 (un) amministratore il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale, salve le altre ipotesi previste

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

dalla legge.

14.2 In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.4 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

14.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

14.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche in più luoghi audio e/o video collegati. Il Presidente, peraltro, o comunque il soggetto che effettua la convocazione, può anche stabilire nel relativo avviso che l'adunanza del Consiglio di Amministrazione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

In ogni caso è necessario rispettare il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli aventi diritto ad intervenire e, quindi, devono sussistere le seguenti condizioni, di cui dare atto nei relativi verbali:

a) che nel luogo di convocazione, se indicato nell'avviso (salvo che si tratti di adunanza in forma totalitaria), si trovi il segretario verbalizzante o il notaio;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15

Deliberazioni del consiglio

15.1 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

15.2 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 16

Poteri dell'organo amministrativo

16.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salve le limitazioni che risultano dall'atto di nomina.

L'organo amministrativo può deliberare, nelle forme e nei limiti di legge, la fusione e la scissione nelle ipotesi degli artt. 2505 e 2505 bis, quale richiamato anche dall'art. 2506 ter cod. civ..

16.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 cod. civ.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, co. 5, cod. civ..

Il vicepresidente del consiglio di amministrazione, se nominato, ha tutti i poteri del presidente nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, salvo diversa disposizione nell'atto di nomina.

16.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.4 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 17

Rappresentanza

17.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

17.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente, nonché agli eventuali vicepresidente e consiglieri delegati nell'ambito e per l'esercizio dei poteri ad essi attribuiti.

Per i terzi la firma del vicepresidente, in ogni caso, fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

17.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

17.4 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 18

Compensi degli amministratori

18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2 I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

18.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 19

Organo di controllo

19.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo e/o un revisore.

19.2 La nomina dell'organo di controllo e/o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

19.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti; in caso di nomina di un sindaco unico, ogni riferimento nel presente statuto al collegio sindacale o ai sindaci si intende automaticamente sostituito con il riferimento al detto unico membro effettivo.

19.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo e/o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze, i poteri ed i doveri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale in tema di società per azioni.

19.5 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge o deciso dai soci.

19.6 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante audio conferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 20
Decisioni dei soci

20.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, in particolare dall'art. 2479 cod. civ..

20.2 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

20.3 In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

20.4 Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per le operazioni previste dall'art. 2465, co. 2, cod. civ..

Articolo 21
Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

21. Nei casi consentiti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso le modalità sono quelle già sopra indicate per le analoghe decisioni del consiglio di amministrazione (art. 13 punto 3), con la precisazione che il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio, se non viene stabilito un termine diverso nel testo della decisione medesima.

Articolo 22
Assemblea

22.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

22.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (ad esempio telefax o posta elettronica) purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

22.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 23

Svolgimento dell'assemblea

23.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

23.2 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

23.3 L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi audio e/o video collegati. L'organo amministrativo, peraltro, o comunque il soggetto che effettua la convocazione, può anche stabilire nel relativo avviso che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Le modalità di svolgimento sono le stesse già indicate nel presente statuto per le analoghe adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 24

Deleghe

24. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro soggetto, anche non socio.

Si applica in tal caso l'art. 2372 cod. civ. in quanto compatibile, con la precisazione che la rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, sindaci o revisori, se nominati, e che è ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Articolo 25

Verbale dell'assemblea

25. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Si applica l'art. 2375, co. 1, cod. civ..

Articolo 26

Quorum costitutivi e deliberativi

26.1 I quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea, nonché quelli occorrenti per le decisioni dei soci assunte mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, sono quelli stabiliti dalla legge, salvo diversa disposizione del presente statuto.

Nei casi in cui, per legge o ai sensi del presente statuto, a uno o più soci non dovesse competere il diritto di voto (ad esempio per morosità, o per conflitto d'interessi), le loro partecipazioni, anche se essi sono presenti in assemblea, non devono essere computate ai fini del calcolo dei quorum sia co-

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

stitutivi che deliberativi.

26.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi dell'art. 2468, co. 3, cod. civ., è necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 27

Bilancio e utili

27.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

27.2 Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni dallo stesso termine.

27.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 28

Clausola compromissoria

28.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili competente in relazione alla sede sociale, il quale dovrà provvedere alla nomina degli stessi entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio stesso.

Il Collegio dovrà decidere entro centoottanta giorni dalla nomina, in via irrituale secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio vincoleranno le parti.

Il Collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

28.2 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso come sopra disciplinato (artt. 9 e 10).

In originale firmato:

Gabriele Galli

Giuseppe Calafiori notaio (L.S.)

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, escluso il frontespizio, ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia per gli usi consentiti.
Dal mio Studio, 24 novembre 2026.